

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 luglio 2021, n. 1139

**Del.G.R. n. 2371/2019 “Piano di attività per favorire l’autonomia, la vita indipendente e la qualità della vita delle persone con disabilità, anche senza il supporto familiare (2020-2021). A.D.n. 37/2020 -- Avviso pubblico per la selezione dei beneficiari di PRO.V.I e PRO.V.I Dopo di NOI (L.n. 112/2016).Istituzione fondo straordinario di garanzia.**

**L’Assessore al Welfare, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e dal Dirigente del Servizio Economia sociale, Terzo Settore e investimenti per l’innovazione sociale, confermata dal Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione e dal Direttore del Dipartimento al WELFARE, riferisce quanto segue.**

**VISTI:**

- il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii;
- la L.R. n. 35 del 30/12/2020 recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia*” (Legge di stabilità regionale 2021);
- la L.R. n. 36 del 30/12/2020 “*Legge regionale Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023*”;
- la Deliberazione G.R. n. 71 del 18/01/2021 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023;
- gli artt. 20 e 21 del D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005, come modificato dal D. Lgs. n. 21 del 13/12/2017,

**PREMESSO CHE:**

- la L. 21/05/1998, n. 162, novellando la L. 05/02/1992, n. 104, ha introdotto nella normativa italiana un primo riferimento al diritto alla vita indipendente delle persone con disabilità. Il legislatore poneva fra le possibilità operative delle Regioni in materia di disabilità quella di “*disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell’autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia*”;
- la succitata L. n. 162/1998 indicava alla Regioni l’opportunità di “*programmare interventi di sostegno alla persona e familiare come prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a favore delle persone con handicap di particolare gravità, di cui all’articolo 3, comma 3, mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di cui all’articolo 9, all’istituzione di servizi di accoglienza per periodi brevi e di emergenza, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 8, comma 1, lettera i), e 10, comma 1, e al rimborso parziale delle spese documentate di assistenza nell’ambito di programmi previamente concordati*”;
- mediante l’indicazione di principio espressa dalla L. n. 162/1998 le Regioni hanno nel corso degli anni sperimentato e favorito una progettualità volta all’assistenza indiretta, all’incentivazione della domiciliarità e al supporto a percorsi di autonomia personale. Le molteplici esperienze si sono talora configurate quali forme di innovazione sociale;
- sul tema della vita indipendente la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata in Italia dalla L. 03/05/2009, n. 18, ha introdotto una lettura improntata ad una nuova visione culturale, scientifica, e giuridica della condizione di disabilità; in tal senso vanno rivisitati i concetti già elaborati dalla normativa e applicati dalla prassi italiana: la vita indipendente e la libertà di scelta sono strettamente connesse all’inclusione della società. Sono dunque superati i requisiti connessi alla

condizione sanitaria o ad altri criteri non riconducibili al diritto. Vi è, semmai, una aggiuntiva attenzione rivolta alle persone con necessità di sostegno intensivo (cd. *“more intense support”*);

- in particolare l'articolo 19 della Convenzione sancisce *“il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società”*;
- gli Stati devono assicurare che *“le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione.” Inoltre gli stati devono garantire che “le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l'assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirsi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione”*;
- la Regione Puglia ha recepito il 26/05/2009 i principi sanciti nella Convenzione Internazionale dei Diritti delle Persone con disabilità, da un lato promuovendo una nuova cultura sulla disabilità e, dall'altro, realizzandola in condizioni di pari opportunità;
- la Regione Puglia, dapprima nell'ambito del progetto *“Qualify-Care – Percorsi integrativi e innovativi per la presa in carico domiciliare per le persone non autosufficienti”*, approvato a mezzo di Deliberazione G.R. n. 2578/2010, ha avviato la sperimentazione per l'attuazione dei Progetti di Vita Indipendente (Pro.V.i.), poi ha proseguito con una seconda sperimentazione, approvata con Deliberazione G.R. n. 1709/2016 e A.D. n. 671/2016, al fine di costituire un modello regionale di intervento per favorire l'inclusione sociale e l'autonomia di persone con disabilità gravi che abbiano le capacità funzionali per intraprendere percorsi di studio, di lavoro, di partecipazione alla vita sociale della comunità locale, con riferimento sia al contesto domestico che al contesto di vita esterno;
- la L. 22/06/2016, n. 112, recante *“Disposizioni in materia di assistenza di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”*, ha introdotto innovative disposizioni nell'ambito delle politiche in favore delle persone con disabilità, tanto con riferimento ai beneficiari quanto con riferimento agli interventi in loro favore, con l'obiettivo di favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia;
- l'articolo 3, comma 1, della L. n. 112/2016 ha istituito il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, per il finanziamento di interventi mirati per la promozione di progetti personalizzati per il *“Dopo di Noi”* e per la sperimentazione di soluzioni innovative per la vita indipendente per persone con disabilità senza il necessario supporto familiare;
- il D.M. 23/11/2016 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, recante *“Requisiti per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”*, ha provveduto a dare attuazione all'art. 3 della L. n. 112/2016, contestualmente ripartendo il Fondo in parola;
- l'articolo 6 del D.M. 23/11/2016 dispone che le Regioni adottino indirizzi di programmazione per l'attuazione degli interventi e dei servizi di cui all'articolo 3 dello Decreto in questione, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, e comunque prevedendo il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità;
- con Deliberazione G.R. n. 1584/2017 la Regione Puglia ha approvato Piano per il *“Dopo di Noi”* integrato, al fine di aggiornare la dotazione finanziaria con le risorse assegnate per l'annualità finanziaria 2017 e, con A.D. n. 476/2018, ha dato avvio alla sperimentazione mediante l'approvazione di specifico Avviso pubblico;
- con Deliberazione G.R. n. 537/2019 la Regione Puglia ha approvato Piano per il *“Dopo di Noi”* integrato, al fine di aggiornare la dotazione finanziaria con le risorse assegnate per l'annualità finanziaria 2018;

- Il Piano Operativo per il “Dopo di Noi” (2017-2019) della Regione Puglia approvato prevede di finanziare le tipologie di azione a), b), c) e d), così come previste all’art. 5 del D.M. 23/11/2016,

**RILEVATO CHE:**

- con Deliberazione G.R. n. 2371/2019 è stato approvato il Piano di attività per favorire l’autonomia, la vita e indipendente e la qualità della vita delle persone con disabilità anche senza il supporto familiare;
- con A.D. n. 37/2020 è stato approvato l’Avviso pubblico per la selezione dei beneficiari di Pro.V.i. e Pro.v.i. Dopo di noi ai sensi della L. n. 112/2016;
- la Misura ha avuto una ricaduta sul territorio tale da richiedere l’approvazione della L.R. n. 15 del 07/07/2020, “Interventi regionali per favorire l’autonomia, la vita indipendente e la qualità della vita delle persone con disabilità, anche senza supporto familiare, in Puglia”;
- è volontà di questo Assessorato dare continuità alla Misura in oggetto per consolidare i percorsi di autonomia già avviati, nonché di consentire la partecipazione a nuovi, potenziali beneficiari;
- per il finanziamento, sul territorio regionale, dell’Avviso pubblico per la selezione Pro.V.I. e Pro.V.I. Dopo di noi di cui alla L. n. 112/2016 le risorse complessivamente disponibili derivano a) dal Fondo regionale per la non autosufficienza (FRA 2021), Cap. U0785000; b) dal finanziamento nazionale del Fondo per la non autosufficienza (FNA 2020), Cap. U0785060; c) dal Fondo per il Dopo di Noi L. n. 112/2016, Cap. 784038;
- le suddette somme potranno essere integrate da ulteriori risorse assegnate alle medesime finalità da appositi finanziamenti nazionali, regionali o comunitari;
- i soggetti beneficiari delle suddette risorse sono esclusivamente i Comuni associati in Ambiti territoriali, i quali concorrono alla procedura di selezione dei cittadini destinatari e si fanno carico delle erogazioni finali in favore dei medesimi, secondo quanto espressamente previsto dalle Linee guida regionali approvate con A.D. n. 87/2020, n. 424/2020 e n. 189/2021,

**PRESO ATTO CHE:**

- l’Avviso attualmente in vigore dispone agli artt. 4 e 5 che il contributo venga erogato dall’Ambito territoriale competente a rimborso delle spese sostenute, per come rendicontate dall’interessato beneficiario. Ove il beneficiario si avvalga di una fideiussione bancaria, l’Ambito eroga il contributo in forma anticipata, parziale o totale, comunque pari all’importo di cui alla polizza. Gli oneri derivanti dalla garanzia fideiussoria possono essere inseriti nel quadro economico, dunque costituiscono spesa ammissibile a finanziamento;
- l’emergenza pandemica attualmente in atto, che ha colpito anche la tipologia di utenza di cui all’Avviso pubblico in parola, ha fatto emergere, in capo ai soggetti interessati dalla Misura, una specifica difficoltà all’accesso al credito, la qual cosa potrebbe far insorgere forme di indesiderata inaccessibilità ad una Misura ad oggi individuabile quale virtuosa opportunità di avvio di percorsi di vita indipendente;
- per far fronte alla riscontrata condizione di indigenza di taluni destinatari della Misura in questione; per contrastare le fragilità economiche, intervenute o seriamente aggravatesi nel corso dell’emergenza pandemica; per favorire l’accesso alla procedura pur in assenza di polizza fideiussoria per difetto del requisito di bancabilità; per consentire l’avvio di progetti eleggibili la Regione Puglia, nei limiti della competenza sua propria sulla Misura, intende favorire i soggetti attuatori della medesima -- gli Ambiti territoriali -- affinché si adoperino, anticipando una parte del contributo nella misura massima del 20% del suo importo complessivo;
- per far ciò, dunque per garantire che gli Ambiti territoriali provvedano ad anticipazione anche in assenza di forme di garanzia da parte dei soggetti summenzionati, si ritiene di doveroso tutelare gli

enti in parola dai rischi correlati alla mancata rendicontazione del beneficiario, istituendo un Fondo straordinario di garanzia cui gli Ambiti accedano in caso di mancata rendicontazione delle attività di cui all'Avviso.

**TANTO PREMESSO E CONSIDERATO, è necessario**

- prevedere l'istituzione del Fondo straordinario, idoneo a garantire i soggetti attuatori della Misura -- gli Ambiti territoriali – dai rischi correlati alla mancata rendicontazione del beneficiario, ciò consentendo che proprio questi ultimi valutino l'anticipazione di una parte del contributo, nella misura massima del 20% del suo importo complessivo e secondo modalità che saranno definite con successivo atto dirigenziale, anche in assenza di polizza fideiussoria
- finanziare il Fondo straordinario per un importo pari ad € 50.000,00 da imputarsi a valere sul cap U0785000 - Fondo regionale per la non autosufficienza (FRA 2021) - Missione 12, Programma 03, Titolo 1, Macroaggregato 4, del bilancio autonomo regionale competenza 2021.

***Garanzie di riservatezza***

*La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.*

*Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.*

**COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.**

La copertura finanziaria della spesa deliberata dal presente provvedimento, pari a complessivi € 50.000,00, è assicurata dal Bilancio Regionale di previsione per l'anno 2021 e del Bilancio Pluriennale 2021-2023, approvato con l.r. n. 36/2020, e dal Bilancio Gestionale approvato con Del. G.R. n.71 del 18/01/2021, a valere sul cap **U0785000 – Missione 12. Programma 03. Titolo 1. Macroaggregato 04. P.d.C. 1.04.01.02** per il finanziamento dell'istituzione del fondo di garanzia di cui al presente atto .

Agli adempimenti contabili di impegno e di spesa provvederà la Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e degli equilibri di Bilancio di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

L'Assessore al Welfare, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lett. K) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:

- 1 Di fare propria e approvare la relazione esposta in narrativa, che qui si intende integralmente riportata.
- 2 Di approvare l'istituzione del Fondo di garanzia regionale, avente carattere sperimentale e straordinario, che consenta agli Ambiti territoriali di far fronte agli individuati fenomeni di fragilità economica e favorisca l'accesso alla procedura anche in assenza di polizza fideiussoria.
- 3 Di prevedere il finanziamento del Fondo di Garanzia in € 50.000,00 disponendone l'erogazione in favore degli Enti locali associati in Ambiti territoriali sociali, secondo le modalità che saranno stabilite con successivo provvedimento da adottarsi da parte del Dirigente ad interim della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione.
- 4 Di disporre che ai conseguenti provvedimenti amministrativi di impegno, di attuazione e di disciplina del

Fondo straordinario di garanzia provveda il Dirigente ad interim della Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione;

5 Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

#### **Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente**

La Dirigente del Servizio Economia sociale,  
Terzo Settore e investimenti per l'innovazione sociale

**Dott.ssa Silvia Visciano**

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE INCLUSIONE SOCIALEATTIVA E INNOVAZIONE

**Dott. Antonio Mario Lerario**

*Il Direttore, ai sensi dell'art.18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., **NON RAVVISA** osservazioni alla presente proposta di DGR.*

LA DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AL WELFARE

**Avv .Valentina Romano**

#### **Sottoscrizioni del soggetti politici proponenti**

L'ASSESSORE AL WELFARE: **Rosa BARONE**

### **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA**

#### **LA GIUNTA**

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Welfare;
  - viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi espressi nei termini di legge:

#### **DELIBERA**

1. Di fare propria e approvare la relazione esposta in narrativa, che qui si intende integralmente riportata.
2. Di approvare l'istituzione del Fondo di garanzia regionale, avente carattere sperimentale e straordinario, che consenta agli Ambiti territoriali di far fronte agli individuati fenomeni di fragilità economica e favorisca l'accesso alla procedura anche in assenza di di polizza fideiussoria.
3. Di prevedere il finanziamento del fondo in € 50.000,00 disponendone l'erogazione in favore degli Enti locali associati in Ambiti territoriali sociali, secondo le modalità che saranno stabilite con successivo provvedimento da adottarsi da parte del Dirigente ad interim della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione.
4. Di disporre che ai conseguenti provvedimenti amministrativi di impegno, di attuazione e di disciplina

del Fondo straordinario di garanzia provveda il Dirigente ad interim della Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione;

5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
GIOVANNI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
RAFFAELE PIEMONTESE



REGIONE PUGLIA  
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
PRI	DEL	2021	35	06.07.2021

DEL.G.R. N. 2371/2019 #PIANO DI ATTIVITÀ PER FAVORIRE L'AUTONOMIA, LA VITA INDIPENDENTE E LA QUALITÀ DELLA VITA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ, ANCHE SENZA IL SUPPORTO FAMILIARE (2020-2021). A.D.N. 37/2020 -- AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI BENEFICIARI DI PRO.V.I E PRO.V.I DOPO DI NOI (L.N. 112/2016).ISTITUZIONE FONDO STRAORDINARIO DI GARANZIA

Si esprime: **PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO**  
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

Responsabile del Procedimento  
PO - CARMEN PARTIPILO

Dirigente  
D.SSA REGINA STOLFA

